

**Proposta di legge d’iniziativa del Consigliere regionale F. Sergio, recante:  
“Istituzione del Fattore Famiglia Calabrese”**

**Art. 1**

(Definizione)

1. In attuazione dell’articolo 2 comma 2 lettera c) dello Statuto e dell’articolo 31 primo comma della Costituzione della Repubblica e nel rispetto della normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è istituito il Fattore Famiglia Calabrese quale strumento per la determinazione dell’accesso alle prestazioni erogate dalla Regione Calabria, nonché alle prestazioni erogate dai comuni per interventi e finanziamenti della Regione.
2. Ai fini della presente legge si intende per Fattore Famiglia Calabrese un indicatore sintetico della situazione reddituale che sostituisce ogni altro indicatore, coefficiente, quoziente comunque denominato negli ambiti di applicazione stabiliti dall’articolo 2 e secondo i principi previsti dall’articolo 3.
3. I criteri e le modalità attuative del Fattore Famiglia Calabrese sono stabiliti ogni tre anni dalla Giunta, previa consultazione dell’Osservatorio sull’attuazione del Fattore Famiglia Calabrese costituito con le modalità di cui al successivo articolo 4 e sentite le competenti commissioni consiliari, con propria deliberazione, sulla base dei principi generali stabiliti dalla presente legge.

**Art. 2**

(Ambiti di applicazione del Fattore Famiglia Calabrese)

1. Il Fattore Famiglia Calabrese trova applicazione nei seguenti ambiti:
  - a) prestazioni sociali e sociosanitarie, ivi comprese le compartecipazioni alla spesa;
  - b) servizi socioassistenziali;
  - c) misure di sostegno per l’accesso all’abitazione principale;
  - d) servizi scolastici, di istruzione e formazione, anche universitari, ivi comprese le erogazioni di fondi per il sostegno al reddito e per la libertà di scelta educativa;
  - e) servizi attinenti l’inserimento al lavoro;
  - f) trasporto pubblico locale.

2. E' facoltà della Giunta in sede di determinazione dei criteri e delle modalità attuative del Fattore Famiglia Calabrese di cui al precedente articolo 1 comma 3, estendere l'applicazione ad ulteriori ambiti.

### **Art. 3**

(Principi per la determinazione dei criteri e delle modalità attuative del Fattore Famiglia Calabrese)

1. Nella determinazione dei criteri e delle modalità attuative del Fattore Famiglia Calabrese, la giunta si attiene ai seguenti principi:

- a) prevalenza del numero dei componenti del nucleo familiare, ivi compresi i nati e i minori in affidamento, sul reddito complessivo;
- b) previsione di franchigie in base al numero di componenti del nucleo familiare in relazione al computo del patrimonio mobiliare e immobiliare;
- c) definizione di specifiche agevolazioni, a parità di altri fattori, alla presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e di anziani non autosufficienti individuate in base ai parametri di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza);
- d) definizione di una scala di equivalenza che tenga conto della situazione reddituale e patrimoniale, posseduta anche all'estero, rapportata alla composizione del nucleo familiare, all'età dei figli e allo stato di famiglia mono genitoriale, nonché, nel caso di genitori separati, al contributo per il mantenimento dei figli stabilito a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
- e) introduzione di elementi di priorità per le famiglie che hanno in essere un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, per l'anzianità di residenza nella regione Calabria, a parità di altri fattori, per la presenza di persone anziane, non autosufficienti e di disabili, per le madri in accertato stato di gravidanza, in coerenza con gli ambiti e i servizi ai quali il fattore famiglia calabrese viene applicato.

2. Possono accedere ai benefici previsti dalla legge i componenti dei nuclei familiari che abbiano adempiuto al pagamento delle imposte regionali e, nel caso di genitori separati, al pagamento del contributo per il mantenimento dei figli disposto dal provvedimento dell'Autorità giudiziaria. Sono esclusi dai benefici previsti dalla legge i nuclei familiari che non abbiano ottemperato all'obbligo scolastico dei minori.

#### **Art. 4**

(Osservatorio per l'Attuazione del Fattore Famiglia Calabrese)

1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta istituisce con proprio atto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio, l'Osservatorio per l'Attuazione del Fattore Famiglia Calabrese e ne determina il regolamento.
2. L'Osservatorio è composto da cinque membri in rappresentanza delle associazioni familiari più rappresentative operanti sul territorio Calabrese e dura in carica tre anni.
3. L'Osservatorio:
  - a) esprime il parere preventivo sui criteri e sulle modalità attuative del Fattore Famiglia Calabrese di cui all'articolo 1 comma 3 della presente legge;
  - b) effettua il monitoraggio degli impatti del Fattore Famiglia Calabrese sull'efficacia dei servizi erogati e trasmette la propria relazione annualmente alla competente commissione consiliare;
  - c) può formulare alla giunta proposte motivate di estensione a ambiti di applicazione ulteriori del Fattore Famiglia Calabrese.
4. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito. Inoltre, è escluso a favore dei componenti ogni tipo di rimborso spese comunque denominato.

#### **Art. 5**

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2017 in euro 218.750,00 si provvede con le risorse disponibili a bilancio alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" programma 1210 "Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)" titolo 1 "Spese correnti" che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo allocando la corrispondente spesa ad un capitolo di nuova istituzione nel bilancio regionale.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10, legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Per gli anni 2018 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.